



R.G. TRIB. FED n. 110/13

(R.G. e Proc. Disc. P.A. n. 110/13)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Fabio Ferrara** (Tessera F.I.S.E. n. **I00819/S**)

Premesso che

- con richiesta di emissione di decreto disciplinare, ai sensi di cui all'articolo 15 n. 14 del vecchio Regolamento di Giustizia, depositata in data 1 ottobre 2013 (inizialmente avanti al Giudice Unico Regionale Abruzzo) con allegata produzione documentale, il signor **Fabio Ferrara** è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale, per la violazione dell'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia, per mancato pagamento dell'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) dovuto dall'anno 2011, per aver frequentato le U.D. Dressage e Salto Ostacoli nn. 10 e 11;
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- l'incolpato, signor Fabio Ferrara, depositava memoria difensiva, datata 7 luglio 2015, nella quale, produceva documentazione volta a dimostrare l'avvenuta estinzione del debito (cfr. documenti allegati alla memoria);



- all'udienza odierna è comparsa la Procura Federale che ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'assoluzione dell'incolpato per aver integralmente estinto il proprio debito e di conseguenza per essersi adoperato con tutte le attività necessarie a porre rimedio alla violazione in essere.

Rilevato che

- il signor Fabio Ferrara ha estinto il proprio debito;
- dall'analisi di tutta la documentazione in atti l'incolpato non ha posto in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti;
- la Procura Federale ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'assoluzione dell'incolpato;
- per tutte le ragioni sopra indicate questo Tribunale intende aderire alla richiesta della Procura Federale,

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'articolo 1 del vecchio Regolamento di Giustizia,

rigetta la richiesta di emissione di decreto disciplinare ex art. 15 n. 14 del vecchio R.G.

e per l'effetto

assolve il signor Fabio Ferrara (Tessera F.I.S.E. n. I00819/S) per non aver commesso il fatto.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 20 luglio 2015.

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica